



DELIBERA N. 332

del 30 luglio 2025

Fasc. riservato Anac UWHIB 20240711_3250

OGGETTO: T.S.N. di [omissis] – Esposto per condotta volta ad ostacolare una segnalazione di illeciti e comunicazione di presunte ritorsioni ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24 – **Procedimento sanzionatorio avviato con atto prot. Anac n. 0046523 del 25 marzo 2025.**

Visto

il decreto legislativo 10 marzo 2023 n. 24, recante *"attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"* (di seguito, anche, il "Decreto");

Vista

la legge 24 novembre 1981 n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

Vista

la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visto

il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (allegato 1), recante il *"Codice del Processo Amministrativo"*;

Visto

il *"Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24"*, adottato con Delibera dall'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 301 del 12 luglio 2023 (il "Regolamento");

Viste

le *"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne"*, adottate con Delibera dall'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023;

Vista

la relazione dell'Ufficio vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive e rapporti con il terzo settore (l'"Ufficio");

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 30 luglio 2025;



I. RILEVATO PRELIMANRMENTE

A. *Esposto per tentativo di ostacolare una segnalazione di illeciti e comunicazione di presunte ritorsioni*

1. Il Sig. [omissis] - nella qualità di (ex) Direttore di Poligono della Sezione T.S.N. (Tiro a Segno Nazionale) di [omissis] (di seguito, anche il "T.S.N.") - con un unico atto (corredato da n. 14 allegati), ha denunciato, a carico del [Rappresentante Legale] della predetta Sezione, Dott. [omissis], plurime condotte violative del Decreto, contestualmente presentando - per quanto in questa sede interessa - un esposto per condotta volta ad ostacolare una segnalazione di illeciti e una comunicazione di presunte ritorsioni ai sensi, rispettivamente, degli artt. 9 e 17 del Regolamento (di seguito, anche l'"Esposto" e la "Comunicazione").

In particolare, con tale articolato atto - pervenuto in data 11 luglio 2024 tramite la piattaforma informatica istituita ai sensi dell'art. 7 del Decreto e acquisito al fascicolo istruttorio in epigrafe indicato - il Sig. [omissis] ha rappresentato all'Autorità la seguente vicenda fattuale:

- in data [omissis], con delibera n. [omissis], il Dott. [omissis] - nella qualità di [Rappresentante Legale] della Sezione T.S.N. di [omissis] - conferiva al Sig. [omissis] l'incarico di Direttore del Poligono di Tiro, stabilendo di inquadrare il sottostante rapporto di lavoro *"con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa fino al 31.12.2023, prorogabile [omissis]"*;
- in data 5 marzo 2024, il Sig. [omissis] produceva, a beneficio del [Rappresentante Legale], una relazione nella quale riferiva di essere stato vittima - nell'esercizio delle funzioni - di oltraggio e minaccia da parte di un dipendente della Sezione, Sig. [Dipendente], il giorno 2 marzo 2024, sollecitando l'avvio nei confronti di detto dipendente di un procedimento disciplinare, nonché il suo deferimento agli organi di Giustizia sportiva;
- in data 15 marzo 2024, il Sig. [omissis] formulava richiesta di *"poter acquisire le riprese effettuate dal sistema di videosorveglianza"* con riferimento ai luoghi e agli orari di consumazione delle presunte condotte illecite ad opera del Sig. [Dipendente] (tale richiesta veniva, poi, successivamente reiterata tramite legale di fiducia); in data 25 marzo 2024, il Sig. [omissis] formulava altresì istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, chiedendo *"copia di tutti i documenti e gli atti relativi al procedimento disciplinare avverso il dipendente [omissis]"*; in base alla documentazione allegata alla Comunicazione e all'Esposto, le summenzionate istanze non venivano accolte dal [Rappresentante Legale], il quale si determinava, invece, a chiedere un parere - per quanto di rispettiva competenza - al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- in data 4 aprile 2024, il Sig. [omissis] presentava denuncia-querela presso gli organi di Polizia giudiziaria ([omissis]), integrata il successivo 10 aprile 2024, chiedendo di procedersi nei confronti del Sig. [Dipendente] per i reati di cui agli artt. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale) e 612 (minaccia) c.p. (la "Denuncia"); nella Denuncia, il Sig. [omissis] rappresentava, *inter alia*, che *"in una conversazione del 19 marzo dal sottoscritto registrata ai fini di tutela e accertamento dell'eventuale responsabilità giudiziaria ... il [Rappresentante legale] preannunciava l'interruzione del contratto con il sottoscritto nell'eventualità della presentazione della presente denuncia"*; la menzionata registrazione è stata allegata dall'interessato alla Comunicazione e all'Esposto;
- in data 9 aprile 2024, con atto prot. n. [omissis], il [Rappresentante Legale] - facendo seguito ad una precedente comunicazione in data 23 marzo 2024 - richiamava formalmente il Sig. [omissis] al *"rispetto degli adempimenti previsti per il Direttore di Poligono"*, contestando, tra l'altro, talune inadempienze asseritamente verificatesi nei giorni 6 e 7 aprile 2024; in pari data, il Sig. [omissis] produceva osservazioni scritte di rigetto degli addebiti;



- in data 10 aprile 2024, con atto prot. n. [omissis], il [Rappresentante Legale] deliberava di *"revocare, con effetto immediato, l'incarico di direttore del Poligono di Tiro della Sezione TSN di [omissis]"* al Sig. [omissis], in ragione di inadempienze ai doveri connessi alla carica e condotte violative della normativa in materia di armi e sicurezza dei poligoni, asseritamente verificatesi nei giorni 19 marzo e 6, 7, 9 e 10 aprile 2024, per aver esse *"crea[to] documento al Tiro a Segno Nazionale Sezione di [omissis] e ... pregiudica[to] in modo significativo la fiducia riposta nel rapporto di collaborazione"*; in data 11 aprile 2024, il Sig. [omissis] respingeva gli addebiti con osservazioni scritte;
- in data 18 giugno 2024, con atto n. [omissis], il [Rappresentante Legale] rifiutava al Sig. [omissis] il rilascio della dichiarazione di attestazione delle capacità tecniche richieste ai fini dell'ottenimento della licenza comunale di Istruttore di tiro;
- infine, il [Rappresentante Legale] - in ragione degli stessi fatti posti a fondamento del provvedimento di revoca dell'incarico di Direttore di Poligono - si determinava a presentare in pregiudizio del Sig. [omissis] un esposto presso gli organi di Giustizia sportiva dell'U.I.T.S.

2. Con riferimento ai fatti descritti, l'esponente ha, quindi, ritenuto integrate a carico del Dott. [omissis] plurime violazioni del d.lgs. n. 24/2023 (art. 21, comma 1, lett. a), per aver egli:

- tentato di ostacolare la presentazione della Denuncia; in particolare, il tentativo si sarebbe concretizzato: nella mancata tempestiva preservazione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato sui luoghi di lavoro, richiesta dall'interessato ai fini della prova dei reati per i quali è stata poi presentata la Denuncia; nel diniego di accesso ai documenti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente autore degli ipotizzati reati; nell'asserita minaccia di procedere alla revoca dell'incarico di Direttore di Poligono in caso di presentazione della Denuncia;
- posto in essere, successivamente alla presentazione della Denuncia, distinte ritorsioni; in particolare, le stesse si sarebbero concretizzate: nella contestazione di presunti inadempimenti dei compiti inerenti alla funzione di Direttore di Poligono e nella successiva revoca del relativo incarico; nell'indebito rifiuto dell'attestazione propedeutica al rilascio della licenza comunale di Istruttore di tiro; nella richiesta di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato da parte degli organi di Giustizia sportiva dell'U.I.T.S.

B. Pre-istruttoria

1. In sede di pre-istruttoria, l'Ufficio procedente - con nota prot. Anac n. 0002007 dell'8 gennaio 2025 - ha formulato nei confronti del Sig. [omissis] richiesta di integrazioni e documenti ai sensi degli artt. 9, comma 4, e 17, comma 4, del Regolamento.

In particolare, la richiesta dell'Ufficio ha riguardato:

- in relazione all'Esposto, (i) gli esiti delle istanze di parere presentate dal Dott. [omissis], rispettivamente, al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; (ii) le determinazioni finali assunte dal Dott. [omissis] in ordine alle istanze di accesso presentate dal Sig. [omissis], rispettivamente, per l'acquisizione delle riprese del sistema di videosorveglianza della Sezione T.S.N. di [omissis] e per l'ostensione dei documenti amministrativi del procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente della medesima Sezione;
- in relazione alla Comunicazione, (iii) gli sviluppi procedurali della Denuncia presentata dal Sig. [omissis] dinanzi agli organi di Polizia giudiziaria; (iv) gli esiti del procedimento disciplinare eventualmente avviato nei confronti del Sig. [omissis] dinanzi agli organi di Giustizia sportiva dell'U.I.T.S.; (v) eventuali azioni giudiziali intraprese dal Sig. [omissis].



2. Con nota prodotta in piattaforma in data 16 gennaio 2025, il Sig. [omissis] - nel fornire riscontro alle richieste dell'Ufficio - ha:

- rappresentato: (i) di non conoscere gli esiti delle istanze di parere formulate dal Dott. [omissis], ma di non avere comunque avuto accesso alle immagini di videosorveglianza del T.S.N. e ai documenti del procedimento disciplinare a carico del Sig. [Dipendente]; (ii) l'apertura da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [omissis] del procedimento penale n. di R.G. [omissis] a carico del Sig. [Dipendente] per i fatti di cui alla Denuncia; (iii) di non aver intrapreso azioni a tutela dei propri diritti ed interessi dinanzi all'Autorità giudiziaria civile e amministrativa;
- comunicato: (iv) l'avvio nei suoi confronti - a seguito della segnalazione disciplinare effettuata dal Dott. [omissis] - del procedimento n. di R.G.P.F [omissis] da parte della Procura federale dell'U.I.T.S., con successivo deferimento in giudizio; (v) un'ulteriore presunta ritorsione, consistente nell'avvenuta presentazione in suo pregiudizio, sempre da parte del Dott. [omissis], di una comunicazione di notizia di reato ex art. 331 c.p.p. per asserita violazione dell'art. 31 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (*"norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi"*), ed in specie per aver esercitato le funzioni proprie del Direttore e dell'Istruttore di tiro in difetto della prescritta licenza comunale.

A corredo della nota, l'esponente ha prodotto nuovi documenti, tra cui una (ulteriore) registrazione audio di una conversazione intrattenuta con il Dott. [omissis] in data 2 marzo 2024.

C. Contestazione di addebiti e avvio del procedimento

1. Con atto prot. Anac n. 0046523 del 25 marzo 2025 - trasmesso con raccomandata a.r. n. [omissis], consegnata in data 1° aprile 2025 - l'Ufficio ha proceduto alla contestazione di addebiti e all'avvio del conseguente procedimento nei confronti del Dott. [omissis].

L'Ufficio ha ritenuto sussistere le condizioni per l'avvio dell'istruttoria relativamente all'Esposto e alla Comunicazione, sulla base dei seguenti presupposti di fatto e di diritto:

- il Sig. [omissis] riveste la qualifica di persona segnalante ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 ed ha astrattamente titolo a beneficiare della relativa protezione;

ciò in quanto:

- i. come chiarito dalla Corte di Cassazione (Sez. Un. Civ., ordinanza 8 novembre 2021 n. 32418; Sez. II Civ., ordinanza 9 dicembre 2021 n. 39039), le Sezioni T.S.N. dell'U.I.T.S. hanno natura di enti pubblici non economici; esse, quindi, rientrano nell'"ambito soggettivo" di applicazione del d.lgs. n. 24/2023 quali "*soggetti del settore pubblico*" (art. 2, comma 1, lett. p);
- ii. il Sig. [omissis], all'epoca dei fatti per cui si procede, era legato alla Sezione T.S.N. di [omissis] da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, rientrando, dunque, nelle categorie di "*persone che effettuano ... denunce all'autorità giudiziaria delle informazioni sulle violazioni*" nell'ambito di un rapporto di lavoro con "*soggetti del settore pubblico*" (art. 3, commi 1, 3, lett. d, e 4, lett. c);
- iii. i delitti di oltraggio e minaccia a pubblico ufficiale costituiscono "*violazioni*" (*sub specie* di "*illeciti penali*") lesive, tra l'altro, del buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e, quindi de "*l'interesse pubblico [e] l'integrità della pubblica amministrazione*" (cfr., con riferimento alla prima fattispecie delittuosa, la sentenza della Corte Costituzionale 22 ottobre 2024 n. 166); essi, pertanto, sono ricompresi nell'"ambito oggettivo" di applicazione del d.lgs. n. 24/2023 (art. 2, comma 1, lett. a, n. 1);
- iv. non rilevano le ragioni che hanno determinato il Sig. [omissis] a presentare la Denuncia, né l'effettiva configurabilità delle ipotesi di reato ivi prospettate (l'accertamento dei cui elementi



costitutivi - inclusa la qualità di pubblico ufficiale in capo al soggetto passivo - spetta in via esclusiva all'Autorità Giudiziaria); il d.lgs. n. 24/2023 stabilisce, infatti, che *"le misure di protezione previste dal [Decreto] si applicano ... quando ... al momento ... della denuncia all'autorità giudiziaria, la persona ... denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni ... denunciate fossero vere"* e che *"i motivi che hanno indotto la persona a denunciare ... sono irrilevanti ai fini della sua protezione"* (art. 16, comma 1, lett. a, e comma 2);

- con specifico riferimento alla Comunicazione, la natura ritorsiva delle condotte denunciate doveva ritenersi presunta fino a prova contraria;

ciò in quanto:

- i. premesso che l'art. 2, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 24/2023 definisce come ritorsione *"qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione ... della denuncia all'autorità giudiziaria ... e che provoca o può provocare ... alla persona che ha sporto ... la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto"*, mentre l'art. 17, comma 4, del medesimo Decreto specifica che *"qualora siano riconducibili all'art. 2, comma 1, lett. m), costituiscono ritorsioni"*, tra le altre, *"l'adozione di misure disciplinari"* e *"il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di contratto di lavoro a termine"* (lett. f e l);
- ii. nella fattispecie, il Dott. [omissis] - in data antecedente alle condotte qualificate dal Sig. [omissis] come ritorsive - era a già a conoscenza della di lui intenzione di presentare la Denuncia (v. nota del [Rappresentante Legale] n. [omissis]); sulla base di quanto dichiarato e allegato dal Sig. [omissis], il Dott. [omissis] aveva, anzi, apertamente prospettato la revoca dell'incarico di Direttore di Poligono in caso di presentazione della Denuncia;
- iii. pertanto, doveva ritenersi operante la presunzione legale di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023, ai sensi del quale: *"nell'ambito di procedimenti ... aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone di cui all'articolo 3, commi 1, ... 3 e 4, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa ... della denuncia all'autorità giudiziaria"*;

- con specifico riferimento all'Esposto, che la nozione di "segnalazione di illeciti" rilevante ai fini del divieto di frapporti ostacoli ricomprende anche le denunce all'Autorità giudiziaria, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1, lett. j), del Regolamento.

2. Sotto il profilo procedurale, l'Ufficio ha ritenuto di avviare un procedimento sanzionatorio unico, in considerazione:

- del fatto che i procedimenti di cui agli artt. 9 e ss. e 17 ss. del Regolamento (relativi, rispettivamente, alle comunicazioni di ritorsioni e agli esposti per condotte di ostacolo alle segnalazioni) sono soggetti a (pressocché) identica disciplina, in specie per quanto riguarda i termini e le garanzie partecipative e defensionali;
- dell'opportunità, nella fattispecie, di concentrare in un'unica sede procedimentale l'istruttoria della Comunicazione e dell'Esposto, stante l'identità delle parti e la stretta connessione (sotto il profilo fattuale, temporale e finalistico) delle condotte contestate al Dott. [omissis]; ciò anche in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché del giusto procedimento.

D. Istruttoria

1. Con nota acquisita al prot. Anac n. 0051980 del 3 aprile 2025, il Dott. [omissis] ha formulato istanza di accesso agli atti. Con nota acquisita al prot. Anac 0053679 del 7 aprile 2025, il Sig. [omissis] ha espresso il proprio nullaosta all'accesso. Con provvedimento di cui alla nota prot. Anac n. 0054887 dell'8 aprile 2025,



L'Ufficio ha disposto l'accoglimento parziale dell'istanza, con successiva trasmissione all'interessato degli atti e dei documenti ritenuti ostensibili.

Con nota acquisita al prot. Anac. n. 0063911 del 28 aprile 2025, il Dott. [omissis] ha prodotto una corposa memoria difensiva (di seguito, anche la "Memoria Difensiva"), corredata da n. 65 allegati. Tra essi figura la sentenza del Tribunale Federale dell'U.I.T.S. emessa nei confronti del Sig. [omissis] nella seduta dell'[omissis].

Con nota acquisita al prot. Anac n. 0073978 del 16 maggio 2025, il Sig. [omissis] ha formulato istanza di accesso alla suddetta memoria e a taluni dei documenti a corredo. Con nota acquisita al prot. Anac n. 0083783 del 4 giugno 2025, il Dott. [omissis] ha espresso il proprio nulla osta all'accesso e ha, contestualmente, prodotto la sentenza della Corte di Appello Federale dell'U.I.T.S. del [omissis], recante parziale riforma della sentenza del Tribunale di primo grado. Con provvedimento di cui alla nota prot. ANAC n. 0084796 del 6 giugno 2025, l'Ufficio ha disposto l'accoglimento parziale dell'istanza, con successiva trasmissione degli atti e documenti ritenuti ostensibili.

Nessuna delle parti del procedimento ha prodotto ulteriori memorie o documenti nei termini di cui al Regolamento.

2. Nella Memoria Difensiva il Dott. [omissis] ha preliminarmente rilevato che "[omissis]".

L'interessato ha, poi, opportunamente illustrato: (i) natura, organizzazione e funzioni della Sezione di [omissis] del T.S.N.; (ii) il contesto nel quale lo stesso ha assunto la carica di [Rappresentante Legale] (dopo i gravi fatti sopra riferiti) e le azioni intraprese per ripristinare le condizioni di sicurezza degli impianti e delle procedure; (iii) i rapporti intrattenuti con il Sig. [omissis] - prima e dopo - il conferimento dell'incarico di Direttore di Poligono.

Il Dott. [omissis] ha, quindi, respinto tutti gli addebiti ad egli contestati con l'atto di avvio del procedimento, formulando puntuali deduzioni difensive:

- per quanto riguarda l'Esposto, con riferimento ai seguenti punti: (i) *"mancata tempestiva preservazione delle immagini del sistema di videosorveglianza installato sui luoghi di lavoro, richiesta dall'interessato ai fini della prova dei reati per i quali è stata poi presentata la denuncia"*; (ii) *"diniego di accesso ai documenti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del dipendente autore degli ipotizzati reati"*; (iii) *"minaccia di procedere alla revoca dell'incarico di Direttore di Poligono in caso di presentazione della Denuncia"*;

- per quanto riguarda la Comunicazione, con riferimento ai seguenti punti: (iv) *"contestazione di presunti inadempimenti dei compiti inerenti alla funzione di Direttore di Poligono e nella successiva revoca del relativo incarico"*; (v) *"indebito rifiuto dell'attestazione propedeutica al rilascio della licenza comunale di istruttore di tiro"*; (vi) *"richiesta di apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell'interessato da parte degli organi di giustizia sportiva U.I.T.S."*; (vii) *"presentazione in pregiudizio del Sig. [omissis] di una comunicazione di notizia di reato ex art.331 c.p.p."*.

Per esigenze di sinteticità e chiarezza espositiva si rinvia l'esame degli specifici argomenti dedotti dal Dott. [omissis] - ove rilevanti ai fini del decidere - alla successiva parte II del presente atto.

II. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

A. Premessa



Si condividono le valutazioni dell'Ufficio procedente - come compendiate nei precedenti paragrafi I.C.1 e I.C.2 - in ordine alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'avvio e la riunione dei procedimenti sanzionatori.

B. Sull'Esposto

1. Sulla presunta mancata tempestiva preservazione delle immagini del sistema di videosorveglianza

1.1. Alla luce dei documentati chiarimenti prodotti con la Memoria Difensiva, la contestazione in oggetto - siccome prospettata nell'Esposto - risulta destituita di fondamento in punto di fatto.

Si rileva preliminarmente che gli accadimenti riferiti dal Sig. [omissis] nella Denuncia si sono verificati presso l'ingresso principale, il parcheggio antistante l'ingresso degli Uffici di Presidenza e l'ingresso dell'Armeria della Sezione T.S.N. di [omissis], il giorno 2 marzo 2024 (di prima mattina).

Ciò posto, risulta agli atti che l'esponente ha espresso, per la prima volta, l'esigenza di preservazione delle pertinenti immagini riprese dal sistema di videosorveglianza in data 5 marzo 2024 (nel tardo pomeriggio), senza peraltro palesare l'intento di presentare la Denuncia.

Tale richiesta è, quindi, giunta quando era già decorso - o comunque era prossimo alla scadenza - il prestabilito periodo di conservazione e fruibilità delle immagini (pari a 72 ore). Ne consegue che l'eventuale impossibilità di recupero delle stesse (a seguito di cancellazione automatica e sovrascrittura) non potrebbe ragionevolmente imputarsi al Dott. [omissis].

Quest'ultimo ha, comunque, successivamente operato in modo corretto, con il fine di tutelare gli interessi sottesi alle successive, reiterate istanze di conservazione e acquisizione prodotte - anche per il tramite di procuratore - dal Sig. [omissis].

In particolare, per disposizione del [Rappresentante Legale]: (i) in data 26 marzo 2024 (antecedente alla Denuncia), il supporto informatico sul quale le immagini del sistema di videosorveglianza erano state registrate è stato rimosso e conservato, secondo procedure tecniche idonee a garantirne l'integrità (come si evince dal verbale delle operazioni redatto in pari data); (ii) tale supporto è stato, quindi, custodito e reso disponibile per l'eventuale successiva acquisizione da parte dell'Autorità giudiziaria (come comunicato dal Dott. [omissis] in data 11 aprile 2024 agli organi di Polizia giudiziaria).

1.2. Per completezza, si ritiene opportuno prendere posizione anche in relazione alla decisione del Dott. [omissis] di non procedere al recupero e all'estrazione delle immagini del sistema di videosorveglianza e consegnarne copia al Sig. [omissis].

A prescindere da strette valutazioni di legittimità, tale decisione sembra essere stata ispirata, non già da fini illeciti, ma - al contrario - dall'intento di: (i) preservare la genuinità delle immagini e, al contempo, operare un equo bilanciamento tra interessi confliggenti (*i.e.*, quello del Sig. [omissis] e quello del Sig. [Dipendente], opposti all'ostensione); (ii) agire, in ogni caso, in conformità alle norme di settore (come attestano le istanze rivolte dal [Rappresentante Legale] al Garante per la protezione dei dati personali e alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri).

2. Sul diniego di accesso ai documenti del procedimento disciplinare avviato nei confronti del Sig. [Dipendente]

Nella fattispecie in esame, il diniego di accesso agli atti di che trattasi non integra una condotta volta ad ostacolare una segnalazione di illeciti ai sensi del d.lgs. n. 24/2023.



In sede istruttoria è stato appurato che il Dott. [omissis] non ha consentito l'accesso ai documenti del procedimento in oggetto, in considerazione - tra l'altro - dell'opposizione formulata dal Sig. [Dipendente] in qualità di controinteressato.

Tale circostanza, tuttavia, non è di per sé significativa. Va, infatti, escluso che l'ipotetica illegittimità del diniego di accesso (sulla quale non compete, comunque, all'Autorità pronunciarsi) possa ingenerare *ex se* responsabilità ai sensi del Decreto, dovendosi rifuggire da qualsiasi automatismo tra illegittimità provvedimentale e illiceità della condotta del funzionario/organo agente.

Ciò posto, nella fattispecie non è ravvisabile un tentativo di ostacolare la Denuncia, difettando: (i) sotto il profilo soggettivo, la prova che il diniego di accesso fosse teleologicamente preordinato ad un siffatto scopo; e (ii) sotto il profilo oggettivo, il requisito di idoneità della condotta rispetto al medesimo scopo.

In merito al primo profilo, si richiamano - *mutatis mutandis* - le considerazioni svolte nel paragrafo superiore.

In merito al secondo, si osserva che, rispetto all'oggetto della Denuncia, il procedimento disciplinare *de quo* costituisce un *post factum*, come tale estraneo al nucleo delle condotte asseritamente costituenti reato.

In questa prospettiva, la conoscenza degli atti del procedimento disciplinare non si pone in rapporto di strumentalità rispetto alla presentazione della Denuncia, i cui contenuti non appaiono, invero, essere stati inficiati dalla mancata ostensione degli atti in questione (rimanendo, peraltro, fermo il potere dell'Autorità giudiziaria, ai fini dell'istruttoria penale, di disporre rituale acquisizione).

3. Sulla minaccia di procedere alla revoca dell'incarico di Direttore di Poligono in caso di presentazione della Denuncia

3.1. A fondamento della contestazione in oggetto, l'esponente ha prodotto la registrazione audio della parte finale di una conversazione intercorsa con il Dott. [omissis] la mattina del 19 marzo 2024.

Ai fini del decidere, conviene riportare - pur con parziale sacrificio del principio di sinteticità - alcuni stralci della conversazione e, in particolare, le frasi pronunciate dal Dott. [omissis] che - nella prospettazione dell'esponente - renderebbero palese il tentativo del [Rappresentante Legale] di impedire, tramite minaccia, la presentazione della Denuncia:

"... Tutto quello che ci sarà insomma / Certamente non dalle telecamere, perché dalle telecamere non si evince niente ... io, a quel punto ... devo pure vedere che la situazione si mantenga, non è che posso prendere lui [il Dipendente]] e lo metto in un ... come dire ... [relegato]... stai lì perché ... finché non si definisce la situazione / Se è successo qualche cosa io prendo atto, però se si arriva a situazioni processuali io devo prendere una posizione qui, qui potrei pure sospendere a lui [il Dipendente]], attenzione e ... io decido pure per una situazione, però non posso mantenere entrambi [il Sig.[omissis] e il Sig. [Dipendente]] in una situazione in cui potrebbe essere di nocumento al Tiro a Segno. Io ritengo così ... quindi siccome c'è un rapporto, come dire anche fiduciario, io in quel momento dico ... io devo prendere una decisione. E già l'ho presa la decisione ... in cuor mio già l'ho presa perché quando è arrivato l'ultima richiesta che ... adesso risponderò, ho già capito che c'è l'avvocato e tutto quanto e quindi mi trovo costretto quasi a dover dire al 31 marzo a posto così e poi ti farai valere davanti alla sede processuale / Se questa è l'intenzione, cioè se questa è l'intenzione io devo fare pure qualche cosa per consentire qui il mantenimento poi quando si farà un'acquisizione atti o altro, si vedrà anche lui [il Sig. [Dipendente]] cosa avrà pagato e che cosa dovrà pagare dal punto di vista disciplinare ... poi dal punto di vista penale decide il giudice".

3.2. Nello svolgere le proprie difese, il Dott. [omissis] ha, innanzitutto, sostenuto la necessità di contestualizzare le frasi attenzionate, rappresentando che la conversazione dalla quale esse sono state



estratte "è stata molto più articolata e lunga rispetto alla parte riportata nella registrazione ... ed ha riguardato l'invito a riportare una tranquillità nell'ambiente lavorativo, l'idea di appianare i contrasti sorti con alcuni dipendenti e varie [altre] considerazioni".

L'interessato ha, inoltre, aggiunto - quale utile elemento di valutazione - il fatto che: (i) *"in questa [prima] fase [della conversazione]... il Sig. [omissis] ha prospettato in modo risoluto e diretto la possibilità di non presentare alcuna comunicazione all'autorità giudiziaria, dicendo testualmente: « ci dobbiamo vedere io, te e il mio avvocato»"*; (ii) *"a questa affermazione lo scrivente ha avuto la percezione, forse anche sostenuta da quanto riferito da altri nei giorni precedenti, circa un accordo con il TSN ... che il Sig. [omissis] sarebbe stato disposto a trovare a fronte di un ristoro economico"*; (iii) *"alla proposta di incontro con l'avvocato ... considerata inappropriata, lo scrivente rispondeva, con tono irritato, che non vi era intenzione di incontrare alcuno ... interrompendolo in modo brusco"*.

Tanto preliminarmente osservato, il Dott. [omissis] ha, quindi, affermato che, nella parte finale della conversazione, egli aveva inteso esprimere - senza intento minatorio alcuno - *"la propria preoccupazione di dover garantire la sicurezza in un ambito particolare, come quello del poligono, dove la presenza e il maneggio quotidiano di armi, impongono a chi ne ha la responsabilità di prendere decisioni volte a garantire la massima sicurezza dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti coloro che frequentano la struttura"*; di talché - *"considerato che sia il Sig. [omissis], sia il Sig. [Dipendente] dovevano incontrarsi e collaborare ogni giorno"* - *"occorreva stemperare i contrasti, non potendo demansionare il Sig. [Dipendente], dipendente effettivo del TSN, in altro incarico fino alla definizione dei procedimenti disciplinari o penali"*, con la conseguenza che l'interessato *"si vedeva costretto a trovare una soluzione e prendere una decisione anche contro la propria volontà"*.

Le sopra riportate affermazioni del Dott. [omissis] risultano coerenti con le complessive emergenze istruttorie, ed in specie con i contenuti della registrazione audio prodotta dallo stesso Sig. [omissis], relativa ad una (precedente) conversazione tra i due, avvenuta il giorno dei fatti oggetto della Denuncia (2 marzo 2024).

Emerge dai documenti a disposizione dell'Autorità: (i) da un lato, la preoccupazione del [Rappresentante Legale] di garantire elevati *standard* di sicurezza e controllo del T.S.N., in considerazione dell'oggettiva pericolosità delle attività di tiro a segno (e tenuto anche conto dei precedenti specifici della Sezione di cui si è fatto cenno nel precedente paragrafo I.D.2.); (ii) dall'altro, la volontà di assicurare un rapporto sereno e collaborativo tra i dipendenti e di questi con il Direttore del Poligono.

Dai medesimi documenti emerge, di contro, l'approccio - per così dire - autoreferenziale con cui il Sig. [omissis] aveva inteso esercitare il proprio ruolo, che lo aveva portato - già in passato - ad avere confronti con altri dipendenti dal tono "anche acceso" (secondo l'aggettivazione usata dallo stesso esponente nel corso della citata conversazione del 2 marzo 2024).

3.3. Valutati attentamente gli elementi istruttori, si ritiene - per quanto di competenza dell'Autorità - che le frasi proferite dal Dott. [omissis] non siano riconducibili al paradigma della minaccia, né che, con esse, il [Rappresentante Legale] abbia inteso impedire al Sig. [omissis] la presentazione della Denuncia.

3.3.1. La minaccia ipotizzata nell'Esposto è astrattamente riconducibile alla nozione di "minaccia-mezzo" (o "minaccia condizionante"), e cioè quella forma di minaccia diretta ad incidere sulla libertà di autodeterminazione del destinatario (la cui volontà è coartata dalla intimidazione).

Si tratta di una nozione di tipo trasversale, non limitata al settore penale, in relazione alla quale è stato chiarito che - perché essa risulti integrata - *"l'autore ... deve in ogni caso prospettare alla vittima*



un'alternativa secca: sottomettersi alla volontà del minacciante o subire il male ingiusto indicato, il che realizza la coercizione" (Cass. Pen. Sez. VI, sentenza 10 maggio 2022 n. 18481).

È stato anche precisato che l'essenza di tale tipo di minaccia risiede nella prospettazione di "un ingiusto danno", che è nel dominio dell'agente realizzare, e che, *"per essere ingiusto in senso giuridico"*, il danno minacciato *"deve essere contra ius, vale a dire contrario alla norma giuridica e lesivo di un interesse personale o patrimoniale della vittima riconosciuto dall'ordinamento"* (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., sentenza 24 ottobre 2013 n.12228).

3.2.2. Orbene, nella fattispecie, un obiettivo esame del contenuto della conversazione oggetto di registrazione, opportunamente contestualizzato, conduce a ritenere che il Dott. [omissis] non abbia - né nelle forme, né nella sostanza - inteso intimidire il Sig. [omissis], al fine di condizionarne la volontà.

In particolare, il [Rappresentante Legale] non ha posto - né *expressis verbis*, né velatamente - il Sig. [omissis] dinanzi alla scelta di rinunciare alla presentazione della Denuncia, ovvero subire la "revoca" dell'incarico di Direttore di Poligono.

Al contrario, il Dott. [omissis] - dati già per certi (o quasi) i propositi del Sig. [omissis] - si è limitato ad esprimere la necessità, da parte sua, di dover comunque garantire il buon andamento del T.S.N., anticipando quale sarebbe stata, probabilmente, la soluzione maggiormente conforme all'interesse dell'ente.

L'interruzione del rapporto di collaborazione con il Sig. [omissis] è stata, dunque, prospettata nell'ambito della conversazione *de qua*, non già come futura - ma ancora evitabile - "punizione" in caso di denuncia, ma come conseguenza della constatazione, nel presente, del definitivo venir meno (o quasi) delle condizioni per la prosecuzione del ridetto rapporto.

In questa prospettiva, il carattere fiduciario (*"intuitu personae"*) dell'incarico di Direttore di Poligono - peraltro all'epoca dei fatti in regime di proroga - assume rilievo determinante; e ciò anche perché esso vale ad escludere la sussistenza di uno dei requisiti costitutivi della minaccia, vale a dire l'ingiustizia del danno prospettato, non potendo il Sig. [omissis] vantare una legittima aspettativa al mantenimento dell'incarico, invero riconoscibile soltanto *rebus sic stantibus* (e cioè immutate le condizioni - soggettive e oggettive - che ne avevano a suo tempo giustificato e reso possibile il conferimento).

In ordine all'esame dei motivi per i quali la revoca dell'incarico è stata, poi, effettivamente disposta si rinvia al paragrafo seguente.

C. Sulla Comunicazione

1. Sulla contestazione di presunti inadempimenti e sulla revoca dell'incarico di Direttore di Poligono

1.1. La revoca dell'incarico di Direttore di Poligono trova ragione in ritenute inadempienze e condotte violative di norme di legge, regolamentari e tecniche, considerate produttive di "grave nocumento" per il T.S.N., con conseguente compromissione del sotteso rapporto fiduciario, asseritamente poste in essere dal Sig. [omissis] nel periodo 19 marzo - 10 aprile 2024.

In particolare, il Dott. [omissis] ha imputato al Sig. [omissis]: (i) l'inosservanza degli obblighi previsti per il Direttore di Poligono dallo Statuto del T.S.N. e dalla Direttiva tecnica per i poligoni di tiro chiusi e a cielo aperto D.T./P2; (ii) l'esercizio delle funzioni di Istruttore e Direttore di tiro in assenza della prescritta licenza comunale, costituente contravvenzione penalmente sanzionata ai sensi della legge n. 110/1975 (art. 31); (iii) la violazione delle norme in materia di sicurezza dei poligoni di tiro.



1.1.1. Secondo la prospettazione offerta dal Sig. [omissis] nella Comunicazione, le sopra riferite contestazioni, e la revoca dell'incarico che ne è infine scaturita, confermerebbero - in linea di continuità con l'asserito tentativo di ostacolare la Denuncia - il complessivo disegno ritorsivo ideato e attuato dal [Rappresentante Legale].

In relazione alle singole inadempienze e violazioni contestategli, l'esponente non ha però svolto deduzioni, implicitamente rinviando alle osservazioni rassegnate prima del - e in risposta al - provvedimento di revoca dell'incarico da parte del T.S.N. e alle memorie difensive prodotte nel giudizio disciplinare al quale è stato sottoposto dagli organi di Giustizia sportiva dell'U.I.T.S. (le une e le altre acquisite agli atti del presente procedimento).

L'impostazione difensiva che emerge da tali atti può essere così sintetizzata: (i) gli obblighi che il [Rappresentante Legale] ha assunto essere stati violati non sono previsti per la figura del Direttore di Poligono, ovvero non sarebbero stati compatibili con la tipologia di rapporto di lavoro (collaborazione coordinata e continuativa) prescelta dal [Rappresentante Legale] stesso per regolare i rapporti tra il Direttore del Poligono e il T.S.N.; (ii) l'esercizio delle funzioni di Istruttore e Direttore di tiro da parte del Sig. [omissis] si è reso necessario per evitare l'interruzione delle attività del Poligono, da qualificarsi come pubblico servizio, imputabile ad un'errata programmazione dei turni degli Istruttori da parte del [Rappresentante Legale]; (iii) la contestazione in ordine alla violazione degli *standard* di sicurezza previsti per l'uso dei poligoni risulta fondata su una non corretta interpretazione della normativa tecnica rilevante.

1.1.2. Dal canto suo, il [Rappresentante Legale] ha rigettato ogni addebito a suo carico, affermando in termini netti di non *"aver mai posto in atto alcuna azione ritorsiva nei confronti del sig. [omissis] in vista della presentazione della denuncia né dopo che questi l'ha presentata (4 aprile 2024)"*, ma di aver *"doverosamente provveduto a contestare fatti, eventi, comportamenti, azioni e omissioni evidenti e assolutamente mai "presunti" o "indebiti"*.

Coerentemente con tale affermazione, e in ottemperanza agli oneri probatori posti a suo carico (*ex art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 24/2023*), il Dott. [omissis], per ciascuna delle questioni controverse, si è quindi prodigato per dimostrare: (i) la correttezza delle contestazioni rivolte al Direttore di Poligono, sia sotto il profilo delle veridicità fattuale, sia sotto il profilo del disvalore e della contrarietà alle disposizioni, normative e tecniche, di volta in volta rilevanti; e (ii) conseguentemente, la legittimità delle determinazioni finali assunte nei confronti del Sig. [omissis].

1.2. Tanto premesso - ai fini delle valutazioni demandate all'Autorità - si rende necessario preliminarmente rilevare che, in base alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, lett. m), del Decreto, gli elementi costitutivi della ritorsione sono: l'intento ritorsivo; il nesso di causalità con la segnalazione / denuncia di illeciti; l'ingiustizia del danno.

Dunque, perché un atto pregiudizievole sia riconducibile al paradigma della ritorsione *ex d.lgs. n. 24/2023*: (i) la ragione ultima e determinante dell'atto deve risiedere nella volontà di punire il destinatario per aver segnalato/denunciato un illecito ai sensi del Decreto; (ii) il pregiudizio deve consistere in un danno ingiusto in senso giuridico (secondo la comune nozione accolta dall'ordinamento, già analizzata con riferimento al tema della minaccia).

Sotto distinto profilo, si osserva che l'avvenuta presentazione di una segnalazione / denuncia di illeciti ai sensi del Decreto - se offre all'autore protezione giuridica da eventuali ritorsioni - non lo esonera, tuttavia, da responsabilità (di ordine civile, amministrativo, penale o disciplinare) conseguenti a condotte non funzionalmente collegate alla segnalazione / denuncia, viepiù se cronologicamente successive.



1.3. Così delineato il concetto giuridico di ritorsione, prima di entrare *in media res*, occorre soffermarsi su un elemento fattuale di carattere – per così dire – pregiudiziale.

Si fa riferimento al fatto che i rilievi del [Rappresentante Legale] sull’operato del Sig. [omissis]: (i) sono iniziati immediatamente dopo la conversazione del 19 marzo 2024 (i cui contenuti sono stati ampiamente illustrati nei precedenti paragrafi II.B.3.1. e ss.); (ii) si sono susseguiti in rapida successione, fino a determinare la repentina revoca dell’incarico di Direttore di Poligono, subito dopo la presentazione della Denuncia.

Non sfugge, invero, la singolarità della circostanza, la quale – *prima facie* – sembrerebbe idonea (e tale era parsa nel corso della pre-istruttoria) a corroborare la tesi, sostenuta nella Comunicazione, che le singole contestazioni formulate dal [Rappresentante Legale] nei confronti del Sig. [omissis] – per quanto in ipotesi singolarmente fondate o, comunque, non pretestuose – siano state lo strumento, in sé formalmente lecito, per l’attuazione di un intento sostanzialmente illecito di natura ritorsiva.

Orbene, all’esito dell’istruttoria, tale tesi – pur suggestiva – non può affatto essere accolta. I documentati e puntuali chiarimenti offerti dal Dott. [omissis] nell’ambito del procedimento hanno, infatti, consentito di acclarare che: (i) proprio la sera del 19 marzo 2024, un socio del T.S.N. era rimasto chiuso all’interno del Poligono di tiro; (ii) tale grave circostanza aveva doverosamente indotto il [Rappresentante Legale] ad effettuare verifiche, all’esito delle quali era emerso che il Direttore di Poligono, contravvenendo ai suoi doveri, non era presente in sede al momento della chiusura, né aveva impartito istruzioni per la corretta esecuzione delle relative operazioni; (iii) i successivi approfondimenti avevano fatto emergere l’inosservanza, anche per il passato, da parte del Sig. [omissis] degli obblighi connessi all’incarico (assenze presso la sede e mancato svolgimento – da “remoto” – di funzioni amministrative di direzione, coordinamento e controllo).

Tali circostanze (oltre ad avvalorare le conclusioni rassegnate nel precedente paragrafo II.B.3.2.2.) consentono di dissipare anche il sospetto – pur adombrato nella Comunicazione – che il [Rappresentante Legale], maturato il presunto disegno ritorsivo nel corso della conversazione del 19 marzo 2024, successivamente – per darvi attuazione – avesse intenzionalmente posto il Sig. [omissis] nelle condizioni di rendersi inadempiente ai propri doveri e di operare in violazione delle norme di sicurezza.

1.4. Passando finalmente allo scrutinio delle questioni controverse, l’Autorità – anche alla luce dei rilievi appena svolti – ritiene di poter rapidamente concludere per l’assenza di qualsiasi ipotesi di ritorsione.

Al riguardo – fermo quanto sarà comunque rilevato nei successivi paragrafi – non è necessaria un’indagine sulla fondatezza delle singole contestazioni mosse dal Dott. [omissis] al Sig. [omissis]; e ciò anche in ragione:

- del non trascurabile tecnicismo della materia, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dell’esatto perimetro degli adempimenti cui il Direttore di Poligono è tenuto ai sensi della citata Direttiva tecnica D.T./P2 e la corretta interpretazione delle norme di sicurezza per l’uso dei poligoni;
- della riserva di giurisdizione del giudice penale rispetto alla prefigurata ipotesi di esercizio abusivo delle funzioni di Istruttore e Direttore di tiro, per cui il Dott. [omissis] ha interessato la competente Autorità giudiziaria.

Invero, una volta riconosciuta come priva di fondamento l’ipotesi di un complessivo disegno ritorsivo segretamente coltivato dal [Rappresentante Legale], è sufficiente osservare che:

- ciascuna delle ritenute inadempienze, quanto delle contestate violazioni di norme, costituisce – in linea di principio – legittimo e autonomo motivo di revoca dell’incarico di Direttore di Poligono;
- i sottesi elementi fattuali non sono stati disconosciuti nella loro materialità dal Sig. [omissis] (avendoli, invece, sostanzialmente ammessi dinanzi agli organi di Giustizia sportiva dell’U.I.T.S.); in



particolare, l'interessato si è limitato soltanto ad attribuire ai fatti contestati una differente valenza, sulla base di un'interpretazione degli obblighi contrattuali e delle norme, di volta in volta rilevanti, difforme da quella fatta propria dal Dott. [omissis];

- in questo contesto, la natura *intuitu personae* dell'incarico di Direttore di Poligono (già in precedenza indagata) rende le valutazioni del [Rappresentante Legale] in ordine alla compromissione del sottostante rapporto fiduciario non censurabili, né altrimenti sindacabili, e così pure le determinazioni conseguentemente assunte (ciò tanto più ove si consideri che la revoca dell'incarico è stata preceduta da un'espressa diffida ad adempiere);
- di contro, per le medesime ragioni, non è possibile attribuire il carattere dell'ingiustizia al pregiudizio subito dal Sig. [omissis] nella sua aspettativa al mantenimento dell'incarico.

2. Sull'indebito rifiuto dell'attestazione propedeutica al rilascio della licenza comunale di Istruttore di tiro

Alla luce dei documentati chiarimenti prodotti con la Memoria Difensiva, la contestazione in oggetto - siccome prospettata nella Comunicazione - risulta destituita di fondamento in punto di fatto.

Invero, il rifiuto dell'attestazione *de qua* - contrariamente a quanto sostenuto dal Sig. [omissis] - non è avvenuto "*per motivi speciosi e irrilevanti*", ma per l'assenza (tra gli altri) di un requisito di ordine sostanziale, e cioè per non aver il Sig. [omissis] svolto il necessario periodo di affiancamento con un Direttore di tiro dell'U.I.T.S.

3. Sulla segnalazione disciplinare agli organi di Giustizia sportiva

La condotta *de qua* non può considerarsi animata da intenti ritorsivi, né diretta ad arrecare al Sig. [omissis] un danno ingiusto.

Nel premettere che la segnalazione disciplinare presentata dal Dott. [omissis] agli organi di Giustizia sportiva dell'U.I.T.S. ha riguardato le medesime condotte per le quali il Sig. [omissis] ha subito la revoca dell'incarico di Direttore di Poligono (come compendiate nel precedente paragrafo II.C.1.1.), si osserva che, con la già citata pronuncia del [omissis], la Corte di Appello Federale dell'U.I.T.S. ha ritenuto tutte le suddette condotte rilevanti "*sotto il profilo disciplinare nell'ambito della giustizia sportiva*" e "*provate dalla documentazione depositata dalla Procura Federale nel giudizio di primo grado*", con il riconoscimento, dunque, della disciplinare responsabilità del Sig. [omissis] e la conseguente irrogazione della sanzione ritenuta di giustizia.

Per i profili in esame, deve quindi concludersi nel senso della piena liceità (anzi doverosità) dell'operato del [Rappresentante Legale].

4. Sulla comunicazione di notizia di reato ex art.331 c.p.p.

Il fatto che il Sig. [omissis] abbia esercitato le funzioni di Istruttore e Direttore di tiro in difetto della prescritta licenza è pacifico, essendosi l'interessato limitato a fornire giustificazioni sulle ragioni della propria condotta, invocando - tra l'altro - la scriminante di cui all'art. 51 c.p.

In questo contesto, deve ritenersi che il Dott. [omissis] - una volta accertati i fatti nell'esercizio delle funzioni di [Rappresentante Legale] del T.S.N. - non potesse sottrarsi all'obbligo (penalmente sanzionato) di denuncia ex artt. 361 c.p. e 331 c.p.p., giusta la qualifica di pubblico ufficiale da egli rivestita.

Sul punto è appena il caso di rilevare che: (i) se, da un lato, l'obbligo di denuncia sussiste solo ove vi siano (come nella fattispecie) seri indizi di reato; (ii) dall'altro, esso non è escluso dall'astratta configurabilità di una causa di non punibilità, la quale è infatti valutabile soltanto dall'Autorità giudiziaria.

*** **



In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, risulta accertato dall'Autorità che il Dott. [omissis] non ha violato l'art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 24/2023, non avendo egli, né tentato di ostacolare la presentazione della Denuncia, né posto in essere ritorsioni in ragione di essa.

Pertanto, tutto quanto sopra rilevato e considerato

DELIBERA

- di archiviare il presente procedimento sanzionatorio per riscontrata assenza dei presupposti di fatto e di diritto per la comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 22, comma 4, del Regolamento;
- di comunicare, con nota a cura dell'Ufficio procedente, la presente deliberazione al Dott. [omissis] e al Sig. [omissis] ai sensi degli artt. 14, comma 4, e 22, comma 4, del Regolamento, mediante trasmissione ai rispettivi domicili digitali;
- di pubblicare la presente deliberazione nel sito istituzionale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, previo oscuramento dei dati relativi all'identità delle persone fisiche menzionate.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Roma nel termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 119, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 104/2010 (allegato 1).

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 8 agosto 2025

Il segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente.